



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ALBON° 497

9 AGO. 2017

ORDINANZA N° 88 DEL 08.08.2017 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Visto che il giorno 10 agosto 2017 è previsto lo svolgimento della "NOTTE ROSA" sul Lungomare di Amantea rientrante nel cartellone estivo approvato dalla giunta comunale;
- Vista la Delibera G.M. 8/2017 di approvazione del programma estivo;
- Considerato che la manifestazione richiamerà un notevole afflusso di persone;
- Considerato che si rende opportuno adottare un provvedimento di limitazione della circolazione onde consentire la sistemazione degli stand a corredo della suddetta manifestazione garantendo l'incolumità e la sicurezza degli operatori impegnati nelle lavorazioni e dei passanti;
- Ritenuto di dover garantire l'incolumità pubblica anche prevedendo il rispetto delle vie di fuga individuate nel piano di sicurezza;
- Vista la legge 15.07.1997 n.127 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.;
- Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 7 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni ed il successivo regolamento di attuazione di cui al decreto 495/92, integrato con decreto n° 610/96;

ORDINA

Giovedì 10 agosto 2017, dalle ore 19 alle ore 04 del 11.08.2017, le seguenti modifiche alla circolazione:

la sospensione della circolazione veicolare con istituzione del divieto di sosta su ambo i lati e rimozione coatta a spese del trasgressore/obbligato in solido, in **Via Lungomare**, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Lava Gaenza;

la sospensione della circolazione in **via Garibaldi**, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Stazione ed il Lungomare;

la sospensione della circolazione in **via R. Margherita**, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Stromboli e l'intersezione con via Palinuro;

la sospensione della circolazione in **via Baldacchini**, dall'intersezione con via Stromboli e l'intersezione con via Lungomare con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta a spese dei proprietari/trasgressori stante la carreggiata a larghezza ridotta, in quanto via di fuga;

la sospensione della circolazione in **via Palinuro**, nel tratto compreso tra via Margherita e via Lava Gaenza;

dalle ore 22 alle ore 04, la sospensione della circolazione in **via Lava Gaenza**, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Stromboli e via Lungomare.

L'accesso e la sosta saranno consentiti esclusivamente ai veicoli di polizia, di soccorso, ai veicoli a servizio delle autorità.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

È facoltà del **Comando Polizia Municipale**, nella persona del più alto in grado in servizio, in caso di avverse condizioni meteorologiche o per improvvisi e sopraggiunti motivi, non fare effettuare quanto disposto nella presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

1. sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale
2. sarà inserita sul sito internet istituzionale www.comuneamantea.gov.it
3. sarà trasmessa ai seguenti destinatari:
 - a) Prefetto di Cosenza;
 - b) Questura di Cosenza;
 - c) Stazione Carabinieri di Amantea;
 - d) Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - a) Delegazione di Spiaggia di Amantea;
 - b) ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - c) Servizio 118 - Cosenza

per quanto di loro competenza.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante,
cap. Ermete Russo